



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5172 del 2018, proposto da Gino Alfio Consoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Giacobbe, Alfio Giuseppe Aureliano Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Fabio Scansante, Mirko Licciardi non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- della graduatoria definitiva del Concorso a n. 300 posti, elevati a n. 424 posti, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, indetto con Decreto del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2015 - IV serie speciale, approvata con

Decreto del 19 dicembre 2017, pubblicato in data 15 febbraio 2018 con avviso sul portale istituzionale [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), nella parte in cui è stata attribuita al ricorrente la posizione n. 467 senza il riconoscimento del titolo di preferenza per avere un figlio a carico, con conseguente illegittima postergazione rispetto alla posizione di effettiva spettanza;

- dell'art. 7 del Decreto del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2015 - IV serie speciale, nella parte in cui, al comma 2, prevede che qualora i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni non siano espressamente dichiarati nella domanda stessa non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale;

- della nota inviata a mezzo mail del 21.02.2018 dall'Ufficio Concorsi dell'Amministrazione resistente ([concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it](mailto:concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it)) con cui si rigetta la richiesta del ricorrente di riconoscimento del titolo preferenziale e della dovuta ricollocazione alla giusta posizione in graduatoria;

- dei verbali e della scheda istruttoria della commissione esaminatrice (sconosciuti al ricorrente) che concernono la valutazione della posizione e dei titoli vantati dal ricorrente nelle parti in cui non è stato riconosciuto il titolo di preferenza spettante al ricorrente per avere un figlio a carico;

- ove occorra, del modello di domanda di partecipazione al concorso allegato al bando di concorso, nella parte in cui prevede di apporre un'ulteriore spunta sulla casella indicante il possesso dei titoli di preferenza in aggiunta all'indicazione del numero di figli;

- degli eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria definitiva, per quanto di interesse del ricorrente;

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, il modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà consegnato in sede di accertamento psico-fisico ed attitudinale di cui all'art. 14, comma 1, punto 1) del bando di concorso per quanto di interesse, antecedente o successivo, comunque

presupposto, connesso o consequenziale, e per quanto di occorrenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 comma 10 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna la graduatoria in oggetto nella parte in cui il Ministero convenuto non ha valutato il titolo di preferenza allo stesso spettante ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09.05.1994 n. 487 in quanto coniugato con figlio a carico nonché il presupposto bando di concorso laddove all'art.7 comma 2 prevede che "Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale";

Ritenuto che, premesso che non appaiono prima facie fondate le eccezioni preliminari sollevate dall'amministrazione (tardiva impugnazione della clausola del Bando e carenza di interesse), il ricorso appare fornito del prescritto fumus;

Ritenuto che l'istanza cautelare può essere accolta i fini della sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;

CONSIDERATO, inoltre, che avendo il ricorrente notificato il ricorso nei confronti di un solo candidato inserito nella finale graduatoria di merito si rende necessario

disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti in posizione utile, che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso;

RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di rinviare ogni determinazione in merito alle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), ai sensi dell'art.55 comma 10 c.p.a., fissa l'esame del ricorso nel merito alla pubblica udienza del 27 novembre 2018.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, come in parte motiva.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**